



Autorità di Bacino del Fiume Arno

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO, STRALCIO
“ASSETTO IDROGEOLOGICO”

NORME DI ATTUAZIONE E ALLEGATI

COMITATO ISTITUZIONALE 11 NOVEMBRE 2004

TITOLO I - PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO, STRALCIO “ASSETTO IDROGEOLOGICO”

Art. 1 – Finalità generali del Piano.

Il Piano di bacino del fiume Arno, stralcio “Assetto Idrogeologico”, di seguito denominato PAI, è redatto, adottato e approvato, ai sensi dell’art. 17, comma 6 *ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, quale piano stralcio del Piano di bacino.

Esso ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo.

Il PAI, attraverso le proprie disposizioni persegue, nel rispetto del patrimonio ambientale, l’obiettivo generale di garantire livelli di sicurezza adeguati rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e geomorfologico in atto o potenziali.

Più in particolare, il PAI, nel rispetto delle finalità generali indicate all’art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 per il Piano di bacino, si pone i seguenti obiettivi:

- la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione, di bonifica, di consolidamento e messa in sicurezza;
- la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture da fenomeni franosi e altri fenomeni di dissesto;
- la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua;
- la moderazione delle piene mediante interventi anche di carattere strutturale, tra i quali serbatoi d’invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
- il supporto all’attività di prevenzione svolta dagli enti operanti sul territorio.

Art. 2 – Definizioni.

Ai fini del PAI si intende per:

Aree inondabili: porzioni di territorio soggette ad essere allagate in seguito ad un evento di piena. Possono essere caratterizzate da una probabilità di inondazione in funzione del tempo di ritorno considerato;

Base cartografica a livello di sintesi: alla scala 1:25.000 su base cartografica IGM assemblata dalle Regioni nel 1978;

Base cartografica a livello di dettaglio: alla scala 1:10.000 su base cartografica CTR.

Battente *h*: altezza d'acqua rispetto al piano di campagna, misurata in condizioni statiche a seguito di un evento alluvionale;

Danno *D*: è il prodotto dell'entità del bene per la sua vulnerabilità;

Elementi a rischio: sono rappresentati dai beni quali la vita umana, il patrimonio immobiliare, culturale e ambientale, le attività economiche e le infrastrutture, presenti in un'area vulnerabile;

Entità *E*: indica il valore economico del bene;

Frana: movimento di una massa di roccia, terra o detrito lungo un versante;

Frana attiva: frana con evidenze morfologiche di movimento o instabilità in atto;

Frana quiescente: frana inattiva priva di evidenze morfologiche di movimento o instabilità in atto, per la quale esistono indizi morfologici di potenziale instabilità e conseguente riattivazione;

Frana stabilizzata: frana inattiva priva di evidenze morfologiche di movimento o instabilità in atto, per la quale non vi sono indizi morfologici di potenziale instabilità o possibile riattivazione;

Interventi di messa in sicurezza: azioni strutturali e non strutturali tese alla diminuzione del rischio a livelli socialmente accettabili, attraverso interventi sulla pericolosità o sulla vulnerabilità del bene esposto;

Pericolosità P_t : è la probabilità di accadimento di un predefinito evento calamitoso nell'intervallo temporale t ;

Rischio *R*: è il valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni alla proprietà e delle perturbazioni alle attività economiche dovuti ad un particolare fenomeno naturale. Ai fini applicativi è possibile approssimare il valore di *R* attraverso la formula, nota come *equazione del rischio*

$$R = EVP_t;$$

Sicurezza idraulica: condizione associata alla pericolosità idraulica per fenomeni di insufficienza del reticolo di drenaggio e generalmente legata alla non inondabilità per eventi di assegnata frequenza. Agli effetti del PAI si intendono in sicurezza idraulica le aree non inondate per eventi con tempo di ritorno fino a 200 anni;

Suscettibilità geomorfologica: propensione al dissesto franoso di un'area, risultante dalla presenza di fattori predisponenti legati essenzialmente alle condizioni geologiche, geotecniche e di copertura del suolo;

Tempo di ritorno T_R : una volta assegnato un valore ad una variabile aleatoria, ad esempio la portata di piena in una sezione, viene ad essa associata la probabilità p con cui tale valore può essere superato. Il tempo di ritorno T_R è il valore atteso del periodo di tempo che intercorre fra due superamenti successivi del valore della variabile aleatoria;

Vulnerabilità *V*: denota l'attitudine di un elemento a rischio a subire danni per effetto di un evento calamitoso. La vulnerabilità si esprime mediante un coefficiente compreso tra 0 (assenza di danno) e 1 (perdita totale). È funzione dell'intensità del fenomeno e della tipologia di elemento a rischio.

Art. 3 – Ambito di applicazione.

Il PAI trova applicazione nelle Regioni, Province e Comuni individuati nell'allegato 1, il cui territorio fa parte del bacino idrografico del fiume Arno così come delimitato con D.P.R. 21 dicembre 1999.

Art. 4 – Contenuti ed elaborati del PAI

Il PAI è costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione generale
2. Norme di attuazione e loro allegati
3. Elaborati cartografici

Gli allegati alla norme di attuazione sono costituiti da:

- Allegato n.1 *“Elenco dei Comuni, delle Province e delle Regioni ricadenti nel bacino del fiume Arno”*;
- Allegato n.2 *“Indicazioni per l’adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI e criteri per la redazione di proposte di integrazioni e modifiche”*.

La cartografia di riferimento è composta da:

- *“Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica – Livello di sintesi in scala 1:25.000”*;
- *“Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica – Livello di dettaglio in scala 1:10.000”*;
- *“Carta degli elementi a rischio – Aree con pericolosità idraulica a livello di dettaglio – scala 1:10.000”*;
- *“Perimetrazione delle aree con pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante – Livello di sintesi in scala 1:25.000”*;
- *“Perimetrazione delle aree con pericolosità da frana derivate dall’inventario dei fenomeni franosi – Livello di dettaglio in scala 1:10.000”*;
- *“Carta degli elementi a rischio – Aree con pericolosità da frana – scala 1:10.000”*.

TITOLO II – AREE A PERICOLOSITÀ IDROGEOLOGICA.

CAPO I – PERICOLOSITÀ IDRAULICA.

Art. 5 – Elaborati del PAI.

In relazione alle condizioni idrauliche e idrogeologiche, alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione di presumibili effetti dannosi prodotti da interventi antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, sono soggette alle norme del presente capo le aree individuate nelle cartografie di seguito specificate:

a) *“Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica - Livello di sintesi in scala 1:25.000”.*

Nella cartografia la pericolosità è così graduata:

- pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4), così come definita nel Piano Straordinario approvato con delibera del Comitato Istituzionale n. 137/1999;
- pericolosità idraulica elevata (P.I.3), corrispondente alla classe B.I. così come definita nel Piano Straordinario di cui sopra;
- pericolosità idraulica media (P.I.2) relativa alle aree inondate durante l'evento del 1966 come da “Carta guida delle aree inondate” di cui al Piano di bacino, stralcio relativo alla riduzione del “Rischio Idraulico”;
- pericolosità idraulica moderata (P.I.1): rappresentata dall'involuppo delle alluvioni storiche sulla base di criteri geologici e morfologici.

b) *“Perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica - Livello di dettaglio in scala 1:10.000”.*

Nella cartografia la pericolosità è così graduata:

- pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4) comprendente aree inondabili da eventi con tempo di ritorno $TR \leq 30$ anni e con battente $h \geq 30$ cm;
- pericolosità idraulica elevata (P.I.3) comprendente aree inondabili da eventi con tempo di ritorno $TR \leq 30$ anni con battente $h < 30$ cm e aree inondabili da un evento con tempo di ritorno $30 < TR \leq 100$ anni e con battente $h \geq 30$ cm;
- pericolosità idraulica media (P.I.2) comprendente aree inondabili da eventi con tempo di ritorno $30 < TR \leq 100$ anni e con battente $h < 30$ cm e aree inondabili da eventi con tempo di ritorno $100 < TR \leq 200$ anni ;
- pericolosità idraulica moderata (P.I.1) comprendente aree inondabili da eventi con tempo di ritorno $200 < TR \leq 500$ anni.

Art. 6 – Aree a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4).

Nelle aree P.I.4, per le finalità di cui al presente PAI, sono consentiti:

- a. interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;
- b. interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;
- c. interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- d. interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali e non delocalizzabili, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale, non concorrano ad incrementare il carico urbanistico, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e risultino coerenti con gli interventi di protezione civile. Per tali interventi è necessario acquisire il preventivo parere favorevole dell'Autorità di Bacino;
- e. interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;
- f. interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia;
- g. adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;
- h. ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
- i. interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia, che non comportino aumento della superficie coperta. Qualora gli interventi comportino aumento di carico urbanistico, gli stessi sono ammessi, purché realizzati in condizioni di sicurezza idraulica. La verifica dell'esistenza di tali condizioni dovrà essere accertata dall'autorità preposta al rilascio del provvedimento autorizzativo;
- j. realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;
- k. nuovi interventi e interventi di ristrutturazione urbanistica, a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, sulla base di studi idrologici ed idraulici, previo parere favorevole dell'autorità idraulica competente e dell'Autorità di Bacino sulla coerenza degli interventi di messa in sicurezza anche per ciò che concerne le aree adiacenti. In caso di contestualità, nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali d'obbligo, ovvero in

appositi accordi laddove le Amministrazioni competenti lo ritengano necessario, dovranno essere indicate le prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalità, ecc.) per la realizzazione degli interventi nonché le condizioni che possano pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità. Nelle more del completamento delle opere di mitigazione, dovrà essere comunque garantito il non aggravio della pericolosità in altre aree.

Salvo che non siano possibili localizzazioni alternative, i nuovi strumenti di governo del territorio non dovranno prevedere interventi di nuova edificazione nelle aree P.I.4.

Art. 7 – Aree a pericolosità idraulica elevata (P.I.3).

Nelle aree P.I.3 sono consentiti i seguenti interventi:

- a. interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;
- b. interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;
- c. interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- d. interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale, non concorrano ad incrementare il carico urbanistico, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e risultino coerenti con gli interventi di protezione civile. Per tali interventi è necessario acquisire il preventivo parere favorevole dell'Autorità di Bacino;
- e. interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;
- f. interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia;
- g. adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;
- h. realizzazione di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;
- i. ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
- j. interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lett. d) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
- k. interventi di ristrutturazione urbanistica, così come definite alla lettera f) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia che non comportino aumento di superficie o di volume complessivo, fatta eccezione per i volumi ricostruiti a seguito di eventi bellici e sismici, purché realizzati nel rispetto della sicurezza idraulica senza aumento di pericolosità per le aree adiacenti;
- l. interventi nelle zone territoriali classificate negli strumenti urbanistici, ai sensi del Decreto interministeriale n. 1444 del 1968, come zone A, B, D, limitatamente a quelli che non necessitano di piano attuativo, e F, destinate a parco, purché realizzati nel rispetto della sicurezza idraulica, risultante da idonei studi idrologici e idraulici e a condizione che non aumentino il livello di pericolosità;
- m. le ulteriori tipologie di intervento comprese quelle che necessitano di piano attuativo, a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di

messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, sulla base di studi idrologici ed idraulici, previo parere favorevole dell'autorità idraulica competente e dell'Autorità di Bacino sulla coerenza degli interventi di messa in sicurezza anche per ciò che concerne le aree adiacenti.

Art. 8 – Aree a pericolosità idraulica media e moderata (P.I.2 e P.I.1) e aree di ristagno

Nelle aree P.I.2 e P.I.1 e nelle aree di ristagno sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio.

Nelle aree P.I.2 e P.I.1 e nelle aree di ristagno il PAI, nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti di governo del territorio, persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 di programmi di previsione e prevenzione.

CAPO II – PERICOLOSITÀ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA

Art. 9 – Elaborati del PAI.

In relazione alle specifiche condizioni geomorfologiche e idrogeologiche, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione contro possibili effetti dannosi di interventi antropici, sono soggetti alle norme del presente capo le aree individuate nelle cartografie di seguito specificate:

a) *“Perimetrazione delle aree con pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante- Livello di sintesi in scala 1:25.000”*

Nella cartografia la pericolosità è così graduata:

- pericolosità elevata da processi geomorfologici di versante (P.F.3): aree interessate da fenomeni di dissesto attivi o quiescenti e da condizioni geomorfologiche marcatamente sfavorevoli;
- pericolosità media da processi geomorfologici di versante (P.F.2): aree apparentemente stabili, interessate da litologie con caratteri intrinsecamente sfavorevoli alla stabilità dei versanti;
- pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante (P.F.1): aree apparentemente stabili ed interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti che, talora, possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato.

Le aree a pericolosità molto elevata (P.F.4) sono individuate nella cartografia a livello di dettaglio in scala 1:10.000.

b) *“Perimetrazione delle aree con pericolosità da frana derivante dall’inventario dei fenomeni franosi - Livello di dettaglio in scala 1:10.000”*

Nella cartografia la pericolosità è così graduata:

- pericolosità molto elevata da frana (P.F.4): pericolosità indotta da fenomeni franosi attivi che siano anche causa di rischio molto elevato;
- pericolosità elevata da frana (P.F.3): pericolosità indotta da fenomeni franosi attivi o da fenomeni franosi inattivi che presentano segni di potenziale instabilità (frane quiescenti) causa potenziale di rischio elevato;
- pericolosità media da frana (P.F.2): pericolosità indotta da fenomeni franosi inattivi stabilizzati (naturalmente o artificialmente) causa di rischio medio.

Art. 10 – Aree a pericolosità molto elevata da processi geomorfologici di versante e da frana.

Nelle aree P.F.4, per le finalità di cui al presente PAI, sono consentiti, purché nel rispetto del buon regime delle acque:

- a. interventi di consolidamento, sistemazione e mitigazione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a indagare e monitorare i processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità molto elevata, previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla conformità degli interventi con gli indirizzi dalla stessa fissati;
- b. interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- c. interventi di ristrutturazione delle opere e infrastrutture pubbliche nonché della viabilità e della rete dei servizi privati esistenti non delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento dell’area e la manutenzione delle opere di consolidamento;
- d. interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia;
- e. adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;
- f. interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia, che non comportino aumento di superficie o di volume né aumento del carico urbanistico, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento del movimento franoso e la manutenzione delle opere di consolidamento;
- g. interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità, a migliorare la tutela della pubblica incolumità, che non comportino aumenti di superficie, di volume e di carico urbanistico.
- h. nuovi interventi relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico, non diversamente localizzabili, a condizione che siano preventivamente realizzate le opere funzionali al consolidamento e alla bonifica del movimento franoso previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla conformità di tali interventi con gli indirizzi dalla stessa fissati.

Art. 11 – Aree a pericolosità elevata da processi geomorfologici di versante e da frana.

Nelle aree P.F.3 sono consentiti, oltre agli interventi di cui all'articolo precedente e con le modalità ivi previste, gli ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, purché corredati da un adeguato studio geotecnico da cui risulti la compatibilità con le condizioni di pericolosità che gravano sull'area.

I nuovi interventi, gli interventi di ristrutturazione urbanistica nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli di cui all'art.10 sono consentiti a condizione che siano preventivamente realizzate le opere di consolidamento e di messa in sicurezza, con superamento delle condizioni di instabilità, relative al sito interessato dal nuovo intervento, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità di tali opere rispetto alle previsioni generali di sistemazione dell'area. Nel caso di frane quiescenti, qualora le opere di consolidamento e messa in sicurezza siano elemento strutturale sostanziale della nuova edificazione, è ammessa la contestualità.

Art. 12 – Aree a pericolosità media e moderata da processi geomorfologici di versante e da frana.

Nelle aree P.F. 2 è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.

Nelle aree P.F.2 e P.F.1 si persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 di programmi di previsione e prevenzione.

Art. 13 – Riordino del vincolo idrogeologico.

Le Regioni e le Province, ai sensi della lettera p) dell'art. 3 della legge 183/1989, in sede di riordino del vincolo idrogeologico, recepiscono, anche attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, per le finalità di assetto geomorfologico e di assetto idraulico del presente Piano, gli elaborati tecnici di seguito elencati:

1. perimetrazione delle aree con pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante in scala 1:25.000;
2. perimetrazione delle aree con pericolosità da frana derivate dall'inventario dei fenomeni franosi in scala 1:10.000.

Art. 14 – Boschi in situazioni speciali.

I boschi ricadenti nelle aree del territorio toscano individuate dal presente PAI a pericolosità molto elevata da processi geomorfologici (P.F.4) sono da considerarsi ricompresi nella tipologia di cui all'art. 52 comma 1 lettera a) della legge regionale Toscana n. 39/2000 e sono, pertanto, soggetti alle particolari norme di tutela di cui al comma 2 dello stesso art. 52.

I boschi ricadenti nelle aree del territorio umbro individuate dal presente PAI a pericolosità molto elevata da processi geomorfologici (P.F.4) sono da considerarsi ricompresi nella tipologia di cui all'art. 7 comma 1 del Regolamento Regione Umbria 8 giugno 1981, n. 1 e sono, pertanto, soggetti alle norme di cui ai successivi commi dello stesso articolo.

CAPO III – DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 15 – Piani di Protezione Civile.

Nei programmi di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 si dovrà tener conto delle aree considerate nel presente Titolo.

Art. 16 – Misure di tutela per le aree vulnerabili alla desertificazione.

Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 152/1999 l'Autorità di Bacino, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del PAI, definisce le aree vulnerabili alla desertificazione del proprio territorio e il loro livello di vulnerabilità, proponendo specifiche misure di tutela da approvare in sede di prima verifica ed aggiornamento di cui al successivo art. 32.

Art. 17 – Aree di interesse archeologico, storico - artistico e paesaggistico.

Per le aree di interesse archeologico, storico - artistico e paesaggistico ricadenti nel territorio del bacino del fiume Arno, le norme dettate dal PAI devono essere coordinate con la disciplina contenuta nel decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*” e con gli strumenti di governo del territorio.

Le autorità competenti provvedono a censire i beni culturali ed ambientali presenti nelle aree a pericolosità e rischio idrogeologico, individuandone l’esatta localizzazione spaziale ed evidenziando i sistemi di relazione dei singoli beni culturali con il contesto territoriale. Provvedono, altresì, a promuovere un’efficace azione di salvaguardia, potendo prevedere l’acquisizione di aree e/o immobili contermini al bene necessari alla sua messa in sicurezza.

Art. 18 – Compatibilità delle attività estrattive nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata ed elevata e nelle aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante.

Nelle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica l'attività estrattiva è consentita, nel rispetto di quanto previsto dai Piani regionali per le attività estrattive vigenti e dal Piano di bacino, stralcio relativo alle “Attività Estrattive (Fabbisogno materiali litoidi e cave)”, a condizione che non aumenti la pericolosità delle aree interessate.

Fermo quanto stabilito dal Piano di bacino, stralcio relativo alle “Attività Estrattive (Fabbisogno materiali litoidi e cave)”, nelle aree P.I.4, P.I.3, P.F.4, P.F.3 e P.F.2 l'Autorità di bacino esprime un parere sulla compatibilità dell'attività estrattiva con gli interventi di messa in sicurezza previsti dal PAI.

Art. 19 – Concorso di livelli di pericolosità.

I manufatti lambiti e/o attraversati dal limite di aree a differente livello di pericolosità sono ricompresi nell'area interessata dalle prescrizioni più restrittive.

TITOLO III – PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEL PAI.

Art. 20 – Finalità delle azioni

Le azioni del PAI hanno l'obiettivo di promuovere la manutenzione del territorio e le opere di difesa, quali elementi essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale. Ciò avviene attraverso:

- interventi strutturali volti a garantire la riduzione di pericolosità del territorio;
- interventi non strutturali, volti a garantire adeguati sistemi di gestione degli eventi anche nelle more della realizzazione delle opere strutturali;
- interventi di manutenzione, vigilanza e controllo, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia del sistema fisico esistente;
- gli strumenti di governo del territorio, al fine di garantire l'attuazione delle strategie di risanamento e prevenzione.

In particolare costituiscono finalità primarie quelle inerenti a:

- mantenere il reticolo idrografico in buono stato idraulico ed ambientale, ivi compreso il trattenimento idrico ai fini della ottimizzazione del deflusso superficiale e dell'andamento dei tempi di corrivazione;
- garantire buone condizioni di assetto idrogeologico del territorio, ivi compresa la protezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata e instabilità;
- garantire la piena funzionalità delle opere di difesa finalizzate alla sicurezza idraulica e geomorfologica;
- privilegiare condizioni di uso del suolo, che favoriscano il miglioramento della stabilità dei versanti e delle condizioni di assetto idrogeologico;
- favorire il perseguimento della sicurezza idrogeologica anche attraverso l'incentivazione delle rilocalizzazioni ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. 180/1998;
- favorire l'informazione e la comunicazione alla popolazione in modo da renderla consapevole sui contenuti del PAI con particolare riguardo alle condizioni d'uso delle aree a pericolosità molto elevata e alla gestione del rischio residuo.

Fermo restando quanto previsto alle norme 13 e 14 del Piano di bacino, stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico, le azioni di cui al presente articolo, oltre a perseguire la mitigazione della pericolosità idrogeologica del territorio, devono essere informate ai seguenti criteri:

- *protezione e recupero dei biotopi locali e delle specie rare ed endemiche*, attraverso le opportune valutazioni in sede progettuale e ponendo in opera adeguate precauzioni durante la fase di cantiere;
- *diversità morfologica* atta a preservare una biocenosi il più possibile ricca e diversificata, nella valutazione complessiva che l'eterogeneità morfologica dell'habitat costituisce il valore essenziale ai fini della biodiversità;
- *conservazione e, ovunque possibile, miglioramento delle condizioni di naturalità* dei corsi d'acqua, previa analisi dei rapporti funzionali tra l'ecosistema ripario e quello terrestre, interventi di riqualificazione ambientale e di conservazione e messa a dimora di specie compatibili con la buona officiosità, la sicurezza e la manutenzione dell'alveo;
- *conservazione e, ovunque possibile, miglioramento delle condizioni di naturalità* dei versanti;
- *conservazione e creazione di corridoi biologici* atti a garantire il libero movimento degli organismi ed evitare l'isolamento e la conseguente estinzione di popolazioni animali;

- *naturalità e compatibilità ambientale delle strutture e delle opere*, atta a mitigare l'impiego di elementi strutturali, anche non visibili, che perturbino sensibilmente la naturalità e il valore storico-architettonico dei siti;
- *conservazione e sviluppo dei processi autodepurativi*, attraverso la realizzazione di interventi di differenziazione degli alvei tali da incrementare la diversità idrobiologica, di "ecosistemi filtro" e sistemi di fitodepurazione nelle aree di golena e di fondovalle, conservazione e messa a dimora, ove opportuno e possibile, di adeguate piante con capacità fitodepurativa, specie lungo le fasce riparie.

Art.21- Obiettivi di sicurezza idraulica

Gli obiettivi di sicurezza idraulica delle azioni del PAI sono definiti in termini di tempi di ritorno così come riportati all'art.2.

Costituisce obiettivo primario la riduzione della pericolosità nelle aree P.I.4, così come individuate nel precedente art.5, con particolare riferimento al tessuto insediativo esistente.

Le azioni del PAI perseguono altresì l'obiettivo della riduzione della pericolosità nelle aree P.I.3, così come individuate nel precedente art.5, semprechè ciò concorra al raggiungimento dell'obiettivo primario.

Nelle aree P.I.2 e P.I.1, così come individuate nel precedente art.5, e nelle aree di ristagno le azioni del PAI concorrono al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza contenuti negli strumenti di governo del territorio definiti a livello regionale, provinciale e comunale, semprechè ciò concorra al raggiungimento dell'obiettivo primario.

Art. 22- Obiettivi di sicurezza geomorfologica

Gli obiettivi di sicurezza geomorfologica delle azioni del PAI sono definiti in termini di pericolosità dei fenomeni franosi rispetto al tessuto insediativo esistente.

Costituisce obiettivo primario il raggiungimento, nelle aree P.F.4 e P.F.3, così come individuate nel precedente art. 9, di condizioni di stabilità tese a preservare le porzioni dell'area in frana interessate dal tessuto insediativo esistente, a condizione che non vengano aggravate le condizioni di stabilità delle aree contermini e non venga compromessa la possibilità di realizzare il consolidamento dell'intera porzione in frana.

Le azioni del PAI perseguono altresì l'obiettivo del raggiungimento delle condizioni di stabilità delle aree P.F.4 e P.F.3, qualora ciò concorra al raggiungimento di maggiori condizioni di sicurezza idrogeologica del territorio contermini interessato da tessuto insediativo.

Nelle aree P.F.2 e P.F.1, così come individuate nel precedente art. 9, le azioni del PAI sono dirette a non aggravare le condizioni esistenti.

Art. 23 – Programma degli interventi di messa in sicurezza idraulica

Gli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 21 sono definiti nel Piano di bacino, stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico e s.m.i. e vengono riportati in allegato alla Relazione generale del PAI.

Ai sensi dell'art. 21 sopra richiamato, la programmazione triennale degli interventi di cui all'art. 21 della Legge 183/1989, è predisposta sulla base della riduzione della pericolosità idraulica del tessuto insediativo ricompreso nei seguenti ambiti territoriali:

- Casentino, Pianura aretina e Val di Chiana umbro-toscana;
- Mugello e Val di Sieve;
- Valdarno Superiore, Area Fiorentina e Chianti;
- Comprensorio dell'Ombrone Pistoiese, del Bisenzio e dell'area metropolitana;
- Area Empolese Valdelsa e Valdarno Inferiore;
- Pianura lucchese e Padule di Bientina;
- Basso Valdarno e Area Pisana.

La definizione delle priorità ai fini della predisposizione dei programmi di intervento può prescindere, a seguito di adeguata valutazione di efficacia degli interventi, dalla scala di pericolosità delle aree interessate dalle azioni.

Il programma triennale degli interventi è adottato, ai sensi dell'art. 21 della Legge 183/1989, dal Comitato Istituzionale su proposta del Segretario Generale.

Nell'ambito di eventuali procedure, che implicino decisioni istituzionali e risorse finanziarie, l'Autorità di Bacino può assumere il compito di promuovere accordi di programma e altre forme di programmazione negoziata, che prevedano il coinvolgimento di più soggetti pubblici e privati, per l'attuazione degli interventi negli ambiti territoriali sopra individuati.

Art. 24 – Programma degli interventi di messa in sicurezza geomorfologica

Gli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 22 sono riportati in allegato alla Relazione generale del PAI.

Ai sensi dell'art. 22 sopra richiamato, la programmazione triennale di cui all'art. 21 della Legge 183/1989, contiene l'elenco degli interventi prioritari per garantire un adeguato livello di sicurezza. La programmazione triennale può comprendere, sulla base delle risultanze dell'aggiornamento del quadro conoscitivo, interventi non riportati nell'allegato di cui al primo comma.

La definizione delle priorità ai fini della predisposizione dei programmi di intervento può prescindere, a seguito di adeguata valutazione di efficacia degli interventi, dalla scala di pericolosità delle aree interessate dalle azioni.

Il programma triennale degli interventi è adottato, ai sensi dell'art. 21 della Legge 183/1989, dal Comitato Istituzionale su proposta del Segretario Generale.

Nell'ambito di eventuali procedure, che implicino decisioni istituzionali e risorse finanziarie e che coinvolgano più soggetti pubblici e privati, l'Autorità di Bacino può assumere il compito di promuovere accordi di programma e altre forme di programmazione negoziata.

Art. 25 – Indirizzi per la salvaguardia e la gestione delle aree soggette a pericolosità geomorfologica

L'Autorità di Bacino, entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore del PAI, predispone apposite linee guida per la definizione di criteri per la limitazione dei fenomeni di instabilità dei versanti e dell'erosione superficiale dei suoli.

Art. 26 – Impianti specializzati di vivaio e serre ad uso ortoflorovivaistico e contenimento degli effetti di impermeabilizzazione dei suoli.

Per gli impianti di cui al presente articolo, l’Autorità di Bacino, entro i dodici mesi successivi all’entrata in vigore del PAI, predispone apposite linee guida al fine di garantire il mantenimento dell’assetto idrogeologico del territorio.

Art. 27 – Adeguamento degli strumenti di governo del territorio.

Le amministrazioni e gli enti pubblici territorialmente interessati sono tenuti, ai sensi della normativa vigente, ad adeguare i propri strumenti di governo del territorio alle disposizioni contenute nel PAI.

A seguito dell'approvazione del PAI le amministrazioni competenti procedono ad una verifica di coerenza tra il PAI e i propri strumenti di pianificazione urbanistica. Le risultanze di tale verifica sono comunicate all'Autorità di Bacino entro 90 giorni decorrenti dall'entrata in vigore del PAI. Nei casi in cui, a seguito della verifica di cui al comma che precede, le amministrazioni competenti procedano all'adeguamento, questo consiste nell'introdurre nei propri strumenti di governo del territorio le condizioni d'uso contenute nel PAI.

Nei casi in cui le amministrazioni competenti procedano, ai fini dell'adeguamento, ad approfondire il quadro conoscitivo del PAI trova applicazione l'art. 32.

Art. 28 - Protezione civile.

Oltre a quanto già stabilito negli articoli 8, 12 e 15 del presente Piano, in relazione all'art. 13 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 19 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assicurano lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile nonché alla realizzazione dei programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. L'Autorità di Bacino del fiume Arno e le Regioni si pongono come struttura di servizio, nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate.

Art. 29 – Polizia idraulica e servizio di piena.

L'Autorità di Bacino promuove il coordinamento tra gli enti preposti ai servizi di polizia idraulica e di piena, al fine di garantire un indirizzo uniforme a scala di bacino e di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio stesso.

TITOLO IV – MODALITÀ DI FORMAZIONE, REVISIONE, VERIFICA ED ATTUALIZZAZIONE DEL PIANO.

Art. 30 - Aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale

L'Autorità di Bacino mette a disposizione il Sistema Informativo Territoriale del Bacino del fiume Arno. Al fine di garantire un aggiornamento efficiente ed efficace di tale Sistema, tutte le attività che interessano l'assetto idrogeologico, realizzate per iniziativa pubblica o privata, devono essere comunicate all'Autorità di Bacino, in un'ottica di collaborazione fra enti. Tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione, secondo le metodologie utilizzate per la predisposizione del PAI.

Con analoga procedura devono essere comunicati all'Autorità di Bacino i dissesti idrogeologici e gli allagamenti che si verificano sul territorio.

Il Sistema Informativo Territoriale del Bacino del Fiume Arno partecipa al Sistema Informativo Geografico Regionale, garantendo uno scambio di informazioni fra enti.

Art. 31 – Acquisizione dello strato informativo “pedologia” per il bacino del fiume Arno.

L’Autorità di Bacino, in accordo e collaborazione con le Regioni, le Province e gli enti di ricerca preposti, nel rispetto delle proprie competenze, promuove le necessarie iniziative per acquisire, integrare e omogeneizzare le informazioni relative alla pedologia del bacino idrografico dell’Arno al fine di acquisire lo strato informativo “pedologia”, funzionale all’attività conoscitiva per l’aggiornamento del PAI.

Per l’applicazione della presente norma, laddove si riterrà necessario, verrà aggiornata la programmazione delle attività conoscitive di cui all’art. 1 del D.P.R. 7 gennaio 1992, ai sensi dell’art. 3 dello stesso decreto.

Art. 32 – Procedura di integrazione e modifica del PAI.

Il PAI ha valore a tempo indeterminato. L'Autorità di Bacino provvede alla revisione del PAI ogni 3 anni, e comunque qualora si verificano:

- modifiche significative del quadro conoscitivo;
- ulteriori studi conoscitivi ed approfondimenti;
- la realizzazione delle opere previste dal PAI.

L'Autorità di Bacino, anche su proposta delle amministrazioni locali interessate, provvede ad estendere a tutto il bacino le cartografie di cui all'art. 5, lett. b), e all'art. 9, lett. b).

Non costituiscono variante essenziale al PAI le modifiche e integrazioni della perimetrazione delle aree pericolose indicate nelle cartografie di cui agli artt. 5 e 9 e la modifica del livello di pericolosità conseguenti:

- alle ridefinizioni cartografiche previste dal secondo comma del presente articolo;
- alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza;
- alle rettifiche di minima entità;
- agli approfondimenti del quadro conoscitivo di cui al successivo comma 8.

Le modifiche di cui al comma che precede sono deliberate con atto del Segretario Generale, previo parere favorevole del Comitato Tecnico, entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della proposta di variante completa in tutti gli elementi richiesti.

Le modifiche conseguenti alla realizzazione delle opere sono promosse dal soggetto attuatore delle opere stesse immediatamente dopo l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Le proposte di varianti cartografiche devono essere redatte e presentate all'Autorità di Bacino secondo le indicazioni contenute nell'allegato 2.

Agli enti locali che intendono proporre le ridefinizioni cartografiche previste dal presente articolo l'Autorità di Bacino fornisce i necessari criteri ed eventuali modelli di simulazione.

Gli approfondimenti del quadro conoscitivo compiuti, secondo le indicazioni contenute nell'allegato 2, dalle amministrazioni competenti ai fini dell'adeguamento di cui all'art.27, devono essere trasmessi all'Autorità di Bacino che si esprime con parere vincolante.

Il parere favorevole dell'Autorità di Bacino costituisce presupposto necessario per l'adozione dell'atto di adeguamento dello strumento di governo del territorio. Nelle more dell'approvazione di tale strumento, l'Autorità di Bacino provvederà, ai sensi del precedente comma 4, alle modifiche cartografiche che si rendessero eventualmente necessarie.

Art. 33 - Modalità di rilascio dei pareri dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno

I pareri dell'Autorità di Bacino sono espressi, in riferimento ai contenuti del PAI, in un termine di 90 giorni per gli adeguamenti degli strumenti di governo del territorio, ivi compresi piani attuativi ed approfondimenti dei quadri conoscitivi, ed in un termine di 60 giorni per gli altri pareri. Questi ultimi sono espressi anche ai fini della norma n.7 del Piano di Bacino stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico.

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 – Rapporti con la pianificazione a scala di bacino nel suo complesso.

Sono fatti salvi, nella parte in cui devono ancora ricevere attuazione e in cui non sono stati modificati e/o integrati dal presente Piano, i Piani stralcio già approvati, in particolare:

1. Piano stralcio “Qualità delle Acque”, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 marzo 1999 (G.U. n. 131 del 7 giugno 1999);
2. Piano stralcio “Attività estrattive (fabbisogno materiali litoidi e cave)”, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 marzo 1999 (G.U. n. 131 del 7 giugno 1999);
3. Piano stralcio relativo alla riduzione del “Rischio Idraulico”, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 novembre 1999 (G.U. n. 299 del 22 dicembre 1999), ivi compresa la “Carta degli interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell’Arno”.

L’ambito territoriale di applicazione dei Piani di cui al primo comma è quello di cui all’art. 3 che precede.

Art. 35 – Attività di supporto tecnico ad enti pubblici e a privati.

Compatibilmente con le risorse disponibili, l'Autorità di Bacino fornisce ai Comuni e agli altri enti interessati il necessario supporto tecnico per la predisposizione di:

- atti di pianificazione territoriale per le parti attinenti il dissesto idrogeologico;
- individuazione di tipologie di intervento di prevenzione e ripristino;
- interventi sulle attività produttive ad elevato contenuto di attenuazione del dissesto.

Ai privati che intraprendano iniziative che abbiano, in modo diretto o indiretto, effetto di contenimento e prevenzione dei fenomeni di dissesto, sono forniti supporto tecnico e indicazioni operative per la progettazione e realizzazione degli interventi.

Art.36 – Norma transitoria per l’attuazione degli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del PAI negli ambiti a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4) e elevata (P.I.3)

Negli ambiti a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4) e elevata (P.I.3) del tessuto insediativo, ferma restando la necessità della sua messa in sicurezza, sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del PAI, purchè sia dimostrato che tali interventi non determinano un aumento della pericolosità del contesto territoriale circostante e sia dimostrata, inoltre, l’assenza e/o l’eliminazione di pericoli per le persone ed i beni, anche tramite la messa a punto di interventi di carattere non strutturale.

Il titolo abilitativo all’attività edilizia o la convenzione accessiva ai piani attuativi di cui al comma precedente devono indicare i tempi e le modalità per la realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza e le condizioni che possano pregiudicare l’abitabilità e/o l’agibilità.

Fermo restando quanto previsto dalla norma n. 7 del Piano di bacino, stralcio relativo alla riduzione del Rischio Idraulico per gli interventi non compresi nel Piano ma tesi alla riduzione del rischio idraulico, il Comune competente deve dar comunicazione all’Autorità di Bacino degli interventi di messa in sicurezza previsti e, successivamente, dell’avvenuta messa in sicurezza.

Art.37 – Norma transitoria per l’attuazione degli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del PAI negli ambiti a pericolosità geomorfologica elevata (P.F.3)

Negli ambiti a pericolosità geomorfologica elevata (P.F.3) del tessuto insediativo, ferma restando la necessità della sua messa in sicurezza, sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del PAI, a condizione che siano preventivamente, o anche contestualmente nel caso di frane quiescenti, realizzate le opere di consolidamento e di messa in sicurezza.

Il titolo abilitativo all’attività edilizia o la convenzione accessiva ai piani attuativi di cui al comma precedente devono indicare i tempi e le modalità per la realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza e le condizioni che possano pregiudicare l’abitabilità e/o l’agibilità.

Il Comune competente deve dar comunicazione all’Autorità di bacino degli interventi di messa in sicurezza previsti e, successivamente, dell’avvenuta messa in sicurezza.

Art. 38 – Disposizioni immediatamente vincolanti

Ai sensi dell'art.17 comma 5 della Legge 183/1989, dalla data di approvazione del PAI, le disposizioni di cui agli articoli 6,7,10,11,21,22,23,24,27,32,33,34,36,37 hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati.